

ASR - Ref.

18413-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 11/04/2018

FAUSTO IZZO
ANDREA MONTAGNI
DANIELA RITA TORNESI
EUGENIA SERRAO
MAURA NARDIN

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

Sent. n. sez. 466/18
REGISTRO GENERALE
N.53999/2017

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 05/11/2014 del TRIBUNALE di LATINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS

che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina indicata in rubrica, con la quale è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in riferimento al reato di cui all'art. 116 cod. strada, con condanna alla pena di € 2.000,00 di ammenda. Fatto accertato dai Carabinieri di (omissis) il (omissis). Promossa azione penale dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il prevenuto veniva condannato dal detto Tribunale con la sentenza che occupa.

L'esponente contesta l'affermazione di responsabilità penale. Rileva che il trattamento sanzionatorio risulta comunque eccessivo.

2. L'impugnazione che occupa, da qualificarsi come ricorso per cassazione, a fronte di sentenza non appellabile, impone le considerazioni che seguono. Osserva il Collegio, con rilievo di ordine dirimente, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, cod. strada, è stata trasformata in illecito amministrativo ad opera dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15.01.2016, n. 8, entrato in vigore il 6.02.2016. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. E preme considerare che, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, la richiamata disposizione, che sancisce la depenalizzazione della fattispecie, si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della novella.


In osservanza dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 8/2016, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Latina, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Latina per quanto di competenza.

Così deciso l'11 aprile 2018.

Il Consigliere estensore
Andrea Montagni



Il Presidente
Fausto Izzo



Depositata in Cancelleria

Oggi. 27 APR 2018



2

Il Funzionario Giudiziario
Paola Ciorra

